



La proroga del periodo di prova del personale docente

La proroga del periodo di prova del personale docente è disciplinata dal D.L.vo 16-04-1994, n. 297, e può essere disposta:

- 1) ai sensi dell'art. 438, quando il docente nell'anno scolastico utile ai fini del superamento del periodo di prova o nell'anno scolastico di formazione presta un servizio inferiore a 180 giorni;
- 2) ai sensi dell'art. 439 quando il periodo di prova o anno di formazione ha avuto un esito "sfavorevole" e si ritiene necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione.

La proroga ai sensi dell'art.438 del D.L.Vo n. 297/94

Per dare corso all'emissione del provvedimento di proroga del periodo di prova ai sensi dell'art. 438 del D.L.vo 297/1994 è sufficiente l'accertamento della mancata prestazione del servizio per almeno 180 giorni.

All'accertamento della sussistenza o meno del periodo minimo di servizio previsto provvede il Dirigente Scolastico.

Non sono cumulabili periodi di servizio prestati in anni scolastici diversi.

La proroga del periodo di prova per mancata prestazione del servizio minimo previsto (180 giorni d'effettivo servizio nel corso dell'anno scolastico), a causa di assenze effettuate ai sensi delle disposizioni normative vigenti, può essere disposta fino a che il docente non presti il servizio prescritto: non vi sono, quindi, limiti temporali.

Il provvedimento di proroga del periodo di prova, deve essere emesso dal Dirigente Scolastico D.P.R. 8/3/1999 n. 275.

Il provvedimento di proroga del periodo di prova va consegnato all'interessato e deve essere allegato alla restante documentazione sul periodo di prova al momento in cui si invia alla Ragioneria territoriale dello Stato, per il prescritto visto, il provvedimento di conferma in ruolo e/o ricostruzione della carriera.

La retrodatazione della conferma in ruolo

Nei casi di proroga del periodo di prova per mancata prestazione dei 180 giorni, ai sensi dell'art. 438

del D.L.vo 297/1994, allorché la prova si concluda, successivamente, favorevolmente, ci sono particolari situazioni in cui il docente ha diritto alla retrodatazione della conferma in ruolo.

I casi previsti, non estensibili per analogia ad altre situazioni simili (cfr. C.M. n. 302 del 31.10.1980 prot. 562/11BD) sono legati ad impedimenti legittimi, connessi a compiti o attività obbligatorie previste dalla legge che rendono impossibile l'espletamento del servizio per il quale il docente ha ottenuto la nomina in ruolo.

Per la quasi totalità dei casi, che successivamente elencheremo, la retrodatazione della conferma in ruolo è ai "soli fini giuridici", e quindi non fa sorgere il diritto alla corresponsione dei benefici economici derivanti dalla ricostruzione della carriera, in pratica si traduce in un riconoscimento di uno "status" di confermato in ruolo da una data anziché da un'altra, ma non fa maturare il diritto alla corresponsione dei benefici economici scaturenti da tale situazione.

leva: per ottenere l'equiparazione occorre che sia intervenuta la dispensa dal servizio militare concessa dal Ministero della Difesa (cfr. C.M. n. 219 dell'01-08-1975);

- 4) assenza per espletare l'ufficio di giudice popolare** (cfr. nota del Ministero del Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato IGOP prot. 154102 del 22-09-1980 e C.M. n. 302 prot. 562/11/BD del 31-10-1980.

L'unica situazione in cui è prevista la retrodatazione della conferma in ruolo sia ai fini giuridici che a quelli economici, e quindi una volta superata favorevolmente il periodo di prova, l'interessata godrà anche dei benefici economici derivanti dalla ricostruzione della carriera, come se non avesse mai avuto la proroga del periodo di prova, è il caso di **assenza per astensione obbligatoria per maternità** (cfr. C.M. n. 54 del 23-02-1972 e C.M. n. 219 dell'01-08-1975).

Esempio:

Docente immesso in ruolo dal 01-09-2014;

- * anno scolastico 2014/2015 – proroga per mancata prestazione dei 180 giorni per una delle causali sotto riportate;
- * anno scolastico 2015/2016 – utile per il superamento dell'anno di prova;
- * conferma in ruolo dal 01-09-2016 – retrodata ai soli fini giuridici al 01-09-2015;
- * benefici derivanti dalla ricostruzione della carriera 01-09-2016 (come se di fatto non ci fosse retrodatazione).

Esempio:

Docente immesso in ruolo dal 01-09-2014

- * anno scolastico 2014/2015 – proroga per mancata prestazione dei 180 giorni per astensione obbligatoria per maternità;
- * anno scolastico 2015/2016 – utile per il superamento dell'anno di prova;
- * conferma in ruolo dal 01-09-2016 – retrodata ai fini giuridici ed economici al 01-09-2015;
- * benefici derivanti dalla ricostruzione della carriera 01-09-2015 (come se di fatto non avesse avuto alcuna proroga del periodo di prova).

Le situazioni per le quali è prevista la retrodatazione giuridica della conferma in ruolo sono:

- 1) assenza per servizio militare**, come previsto dal parere del Consiglio di Stato – adunanza generale n. 1493 del 30-07-1970 (cfr. C.M. n. 318 del 26-10-1971 e C.M. n. 219 dell'01-08-1975), e per gli altri casi di servizio militare obbligatorio diverso da quello di leva (servizio militare per richiamo alle armi, servizio per anticipazione del servizio militare di leva artt.38, 66 e 67 del D.P.R. 10-01-1957 n. 3);
- 2) assenza per servizio sostitutivo dell'obbligo del servizio militare** previsti dalla legge 15.12.1972, modificata dalla legge 24.12.1974 n. 695 (obiettori di coscienza) perché l'art.10 della medesima legge equipara detto servizio al normale servizio militare (cfr. C.M. n. 219 dell'01-08-1975);
- 3) assenza per servizio civile prestato nei paesi in via di sviluppo** ai sensi della legge 08.11.1966 n. 1033 e dalla legge 15.12.1971 n. 1222, purché tale servizio sia equiparato al servizio militare di

Nel caso in cui la lavoratrice abbia prorogato il periodo di prova a causa dell'astensione obbligatoria per maternità, e negli anni scolastici successivi per altri motivi, allorché otterrà la conferma in ruolo, avrà diritto alla retrodatazione della conferma in ruolo solo per l'anno in cui l'astensione obbligatoria sia stata determinante ai fini del mancato superamento del periodo di prova e non anche per quegli altri anni per cui la proroga sia stata determinata da altre tipologie di assenza.

**SCHEMA DECRETO PROROGA DEL PERIODO DI PROVA
AI SENSI DELL'ART. 438 DEL D.L.vo 297/1994**

Ministero della Pubblica Istruzione

istituzione scolastica

Decreto n. _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto individuale prot. _____ del _____, debitamente vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, con il quale è stata disposta l'assunzione in servizio a tempo indeterminato del Sig. _____, nato a _____ il ___/___/___, con decorrenza giuridica dal 01/09/_____ ed economica dalla data d'effettiva assunzione in servizio, per l'insegnamento di _____ (indicare la classe di concorso se trattasi di docente di scuola secondaria) o quale insegnante di scuola materna/ elementare (indicare se posto comune o posto di sostegno);

PRESO ATTO che nell'anno scolastico ___/___ il docente in questione non ha prestato servizio per il periodo prescritto, in quanto ha effettuato le seguenti assenze:

Dal ___/___/___ al ___/___/___ (fare l'elenco delle assenze effettuate specificando per ciascun periodo la tipologia dell'assenza);

VISTO l'art.438 del D.L.vo 16-04-1994 n.297;

VISTI i CCNL 29/11/2007;

VISTO il CCNI del 31-08-1999;

VISTO il D.P.R. 8/3/1999, n. 275;

DECRETA

Al Signor. _____, nato a _____ il ___/___/___, docente di _____, in servizio presso quest'Istituzione scolastica **il periodo di prova è prorogato** all'anno scolastico ___/___, ai sensi dell'art. 438 del D.L.vo 16-04-1994, n. 297.

Avverso il presente provvedimento è esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del D.L.vo 30/3/2001 n. 165.

Data _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

per avvenuta notifica
(data e firma del docente)

N.B.

Il decreto di proroga del periodo di prova non si invia al visto della Ragioneria territoriale dello Stato, ma deve essere allegato, al successivo decreto di conferma in ruolo, unitamente alla relazione sul periodo di prova favorevole al superamento della prova stessa.

La proroga ai sensi dell'art. 439 del D.L.Vo 297/94

Di natura diversa rispetto a quanto trattato nel paragrafo A) è la proroga del periodo di prova disposta ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994.

In questo caso, infatti, occorre che il Comitato di valutazione dei docenti, discussa la relazione finale con il docente, sentiti gli elementi forniti dal Dirigente scolastico, abbia espresso un parere "sfavorevole" al superamento del periodo di prova e che abbia evidenziato la necessità di prorogare la prova stessa per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

È ovvio, che il parere "sfavorevole" al superamento del periodo di prova deve essere debitamente motivato e deve far riferimento a fatti avvenuti nel corso dell'anno che abbiano dimostrato l'inadeguatezza didattica/metodologica/ educativa/ di relazione con gli alunni, le famiglie degli alunni, gli altri docenti e/o componenti della scuola, del docente soggetto a valutazione. Qualora nel corso dell'anno il Dirigente scolastico venga a conoscenza di fatti e/o atteggiamenti che potrebbero determinare l'attivazione del procedimento di proroga, è tenuto a mettere a disposizione del docente gli opportuni strumenti e supporti per far sì che il docente stesso, informato e richiamato sugli aspetti negativi della sua attività, possa modificarli e/o correggerli.

Occorre tener presente che il docente neo - immesso in ruolo si trova in un periodo di formazione e quindi necessita di essere "sostenuto" e di essere messo nelle condizioni di modificare, integrare, qualora ciò sia necessario, l'impostazione della propria attività didattica.

Il Dirigente scolastico, alla luce del giudizio espresso dal Comitato di valutazione, comunicherà formalmente all'interessato l'avvio del procedimento di proroga del periodo di prova ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994, ovviamente nella comunicazione dovranno essere riportate le motivazioni principali che hanno determinato l'avvio del procedimento stesso.

Gli atti che hanno determinato l'avvio del procedimento di proroga possono essere visionati dal docente interessato, che può dietro presentazione di istanza scritta, chiederne copia.

L'interessato può fornire delle proprie osservazioni in relazione a quanto gli viene contestato in merito allo svolgimento della propria attività didattica: tutto ciò deve essere precisato nella comunicazione di avvio del procedimento di proroga, ove è bene anche indicare un termine ragionevole entro il quale il docente può produrre le proprie osservazioni.

Sino a che funzionava il Consiglio Nazionale della pubblica istruzione ed il Consiglio scolastico provinciale il docente oggetto del procedimento di proroga aveva diritto di richiedere di essere direttamente

sentito o dal Consiglio scolastico provinciale o dal Consiglio nazionale del Ministero dell'Istruzione, e quindi occorre informarlo della data in cui la sua posizione viene esaminata dall'organo collegiale.

Acquisito il parere del Consiglio scolastico provinciale o del Consiglio nazionale del Ministero dell'Istruzione si procedeva all'emissione del provvedimento di proroga del periodo di prova ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994.

Il parere del Consiglio scolastico provinciale o del Consiglio nazionale del Ministero dell'Istruzione è obbligatorio ma non era vincolante, per cui anche se fosse difforme da quello espresso dal Comitato di valutazione dei docenti, il Dirigente scolastico potrà discostarsi, dal parere dello stesso Consiglio scolastico provinciale o Consiglio nazionale del Ministero dell'Istruzione, motivando la propria decisione.

Ad oggi i predetti organismi collegiali sono decaduti per il cui il Dirigente scolastico, acquisito il parere del Comitato di valutazione dei docenti emette il provvedimento di proroga del periodo di prova.

È bene ricordare che i provvedimenti di proroga devono essere adottati tempestivamente, o quanto meno deve essere data immediata notifica al personale interessato dell'avvio del procedimento di proroga del periodo di prova ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994.

Nei confronti del personale della scuola non può trovare applicazione l'istituto della conferma in ruolo automatica per decorso dei termini (3 mesi dall'avvio dell'anno scolastico) previsto dall'art.10 - 4° comma del D.P.R. 10-01-1957, n. 3, in quanto la peculiare disciplina del periodo di prova contenuta nel D.P.R. 417/1974, peraltro integralmente ripresa dal D.L.vo 297/1994, esclude la possibilità del rinvio alla normativa concernente gli impiegati civili dello Stato - D.P.R. 3/1957 (cfr. C.M. n. 230 del 27-07-1985).

Quanto sopra, ovviamente, non va inteso nel senso che l'Amministrazione sia libera di adottare il provvedimento di proroga, ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994, in ogni tempo, perché in tal caso sarebbe "illegittima l'adozione dei provvedimenti negativi, destinati ad incidere profondamente sullo stato giuridico dell'insegnante al di là dei tempi tecnici strettamente indispensabili". (Cfr Consiglio di Stato - VI sezione - adunanza del 24-10-1980 n. 957).

Anche la proroga del periodo di prova deve essere inserita al SIDI, nella sezione: Assunzioni - Gestione perfezionamento assunzione in servizio - acquisire effetti di prova selezionando l'opzione proroga per esito sfavorevole, perché tale dato è indispensabile allorché, superato il periodo di prova, si dovrà procedere alla ricostruzione della carriera, oppure direttamente nell'area delle gestione giuridica > riconoscimento servizi e benefici dall'anno scolastico 1997/1998.

Se non si inserisce la proroga al momento in cui l'interessato supererà il periodo di prova, il sistema in-

formativa non acquisirà la corretta decorrenza della conferma in ruolo perché non è a conoscenza delle motivazioni che hanno fatto slittare la conferma in ruolo.

Il sistema, se non avremo fatto le operazioni in modo corretto, quindi inserito prima la proroga ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994, all'anno scolastico 2011/2012, al momento che inseriremo la conferma dal 01-09-2013 non l'acquisirà perché comparirà un diagnostico del tipo "non esiste proroga anno scolastico precedente".

Esempio:

Docente nominato dal 01-09-2011

- * anno scolastico 2011/2012 proroga ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994;
- * anno scolastico 2012/13 esito favorevole e quindi diritto alla conferma dal 01-09-2013.

**SCHEMA DECRETO PROROGA DEL PERIODO DI PROVA
AI SENSI DELL'ART.439 DEL D.L.vo 297/1994**

Ministero della Pubblica Istruzione

istituzione scolastica

Decreto n. _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto individuale prot. _____ del _____, debitamente vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, con il quale è stata disposta l'assunzione in servizio a tempo indeterminato del Sig. _____, nato a _____ il ___/___/___, con decorrenza giuridica dal 01/09/_____ ed economica dalla data d'effettiva assunzione in servizio, per l'insegnamento di _____ (indicare la classe di concorso se trattasi di docente di scuola secondaria) o quale insegnante di scuola materna/ elementare (indicare se posto comune o posto di sostegno),

VISTO il parere formulato dal Comitato per la valutazione nella seduta del ___/___/___, dal quale si evince che il servizio prestato nell'anno scolastico ___/___ "non è favorevole" in quanto dallo stesso risulta "_____(riportare le motivazioni salienti per cui il servizio prestato con esito negativo)_____".

RICHIAMATA la nota prot. _____ del _____ con la quale è stata data comunicazione al docente in questione dell'avvio del procedimento di proroga del periodo di prova ai sensi dell'art.439 del D.L.vo 297/1994;

VISTO l'art.439 del D.L.vo 16-04-1994 n.297;

VISTI i CCNL 29/11/2007;

VISTO il CCNI del 31-08-1999;

VISTO il D.P.R. 08-03-1999, n.275;

DECRETA

Al Signor. _____, nato a _____ il ___/___/___, docente di _____, in servizio presso quest'Istituzione scolastica il periodo di prova è prorogato all'anno scolastico ___/___, ai sensi dell'art.439 del D.L.vo 16-04-1994, n.297, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del D.L.vo 30/3/2001 n. 165.

Data _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

per avvenuta notifica
(data e firma del docente) _____

N.B.

Il decreto di proroga del periodo di prova non si invia al visto della Ragioneria territoriale dello Stato, ma deve essere allegato, al successivo decreto di conferma in ruolo, unitamente alla relazione sul periodo di prova favorevole al superamento della prova stessa.

La dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova

In caso di mancato superamento del 2° anno di prova per esito sfavorevole, ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994, ovvero anche in caso di esito sfavorevole del 1° anno di prova, sempreché non sia ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione si deve procedere alla dispensa dal servizio che di fatto comporta il licenziamento del dipendente.

La procedura da seguire è la medesima di quella indicata al punto C).

La dispensa dal servizio ha effetto dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello al quale si riferisce la valutazione della prova.

Anche la dispensa dal servizio va acquisita al SIDI ed il provvedimento adottato va inviato alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto visto ed all'ufficio stipendi per l'interruzione della corresponsione degli emolumenti

SCHEMA DECRETO DI DISPENSA AI SENSI DELL'ART.439 DEL D.L.vo 297/1994

Ministero della Pubblica Istruzione

istituzione scolastica

Decreto n. _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto individuale prot. _____ del _____, debitamente vistato dalla Ragioneria Provinciale dello Stato, con il quale è stata disposta l'assunzione in servizio a tempo indeterminato del Sig. _____, nato a _____ il ___/___/___, con decorrenza giuridica dal 01/09/_____ ed economica dalla data d'effettiva assunzione in servizio, per l'insegnamento di _____ (indicare la classe di concorso se trattasi di docente di scuola secondaria) o quale insegnante di scuola materna/ elementare (indicare se posto comune o posto di sostegno);

VISTO il parere formulato dal Comitato per la valutazione nella seduta del ___/___/___, dal quale si evince che il servizio prestato nell'anno scolastico ___/___ "non è favorevole" in quanto dallo stesso risulta " _____ (riportare le motivazioni salienti per cui il servizio prestato con esito negativo) _____";

RICHIAMATA la nota prot. _____ del _____ con la quale è stata data comunicazione al docente in questione dell'avvio del procedimento di proroga del periodo di prova ai sensi dell'art.439 del D.L.vo 297/1994;

VISTO l'art.439 del D.L.vo 16-04-1994 n.297;

VISTI i CCNL 29/11/2007;

VISTO il CCNI del 31-08-1999;

VISTO il D.P.R. 08-03-1999, n.275;

DECRETA

Il Signor. _____, nato a _____ il ___/___/___, docente di _____, in servizio presso quest'Istituzione scolastica il periodo di prova è dispensato dal servizio dal 01/09/_____, ai sensi dell'art.439 del D.L.vo 16-04-1994, n.297, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente decreto.

Dalla stessa data è ammesso a far valere quanto eventualmente spettante ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza.

Al dipendente in questione, ai sensi degli artt. 23 e 29 del CCNL del comparto scuola 4.8.1995 e successivi deve essere corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso pari a _____ (indicare le mensilità spettanti) rapportata allo stipendio annuo lordo di €. _____, oltre la retribuzione professionale docenti di €. _____ (indicare l'ultimo stipendio annuo lordo e la retribuzione professionale docenti annua lorda in godimento al momento della risoluzione del rapporto di lavoro) oltre agli altri assegni a carattere fisso e continuativo spettanti. La spesa derivante dalla liquidazione dell'indennità sostitutiva del preavviso è imputabile sul capitolo _____ del Bilancio dello Stato per l'esercizio finanziario _____ e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà inviato alla Ragioneria territoriale dello stato per il prescritto visto.
Avverso il presente provvedimento è esperibile impugnativa a norma dell'art. 63 e seguenti del D.L.vo 30/3/2001 n. 165.

Data _____

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

per avvenuta notifica
(data e firma del docente)

*N.B. Il decreto di dispensa va inviato al visto solo dopo che il contratto di assunzione è stato visto.
Al decreto di dispensa dal servizio occorre allegare il decreto di proroga del 1° anno di prova disposta ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994 (ove sia stato emesso per acquisire ulteriori elementi di valutazione), copia del verbale del Comitato di valutazione, la relazione contenente gli elementi di valutazione forniti al Comitato di valutazione da parte del Dirigente scolastico, la nota di comunicazione dell'avvio del procedimento di dispensa.*

La restituzione al ruolo di provenienza

In caso di mancato superamento del 2° anno di prova per esito sfavorevole, ai sensi dell'art. 439 del D.L.vo 297/1994, ovvero anche in caso di esito sfavorevole del 1° anno di prova, sempreché non sia ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione se il docente proviene da altro ruolo si deve procedere alla restituzione al ruolo di provenienza.

La procedura da seguire è la medesima di quella indicata al punto C).

La restituzione al ruolo di provenienza ha effetto dell'inizio dell'anno scolastico successivo a quello al quale si riferisce la valutazione della prova.

Anche la restituzione al ruolo di provenienza va acquisita al SIDI ed il provvedimento adottato va inviato alla Ragioneria territoriale dello Stato per il prescritto visto ed all'ufficio stipendi per la variazione del trattamento economico spettante.

L'informazione

Il Canone Rai si pagherà con la bolletta dell'energia elettrica

La legge di Stabilità 2016, stabilisce il pagamento del canone Rai con la bolletta elettrica in misura di 100 euro per il 2016, a fronte del precedente importo di euro 113,50. Il canone di abbonamento si pagherà in 10 rate addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, a partire da quella relativa al mese di luglio. Il canone è dovuto una sola volta per ogni famiglia o gruppo di persone residenti nella stessa casa e, pertanto, per tutte le altre abitazioni non ci saranno ulteriori spese da affrontare. Nel caso di violazione dell'obbligo di versamento sarà applicata una sanzione.